TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 137

Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purche' sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 6 luglio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	III — La scuola elementare
Capo	II — Corsi di istruzione per soggetti analfabeti,scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-137-corsi-per-adulti-finalizzati-al-conseguimento-del-titolo-di-studio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it